PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

17.10.2007 PE396.542v01-00

EMENDAMENTI 1-6

Progetto di relazione **(PE396.410v01-00)**
di Jean-Marie Cavada
La 1-benzilpiperazina (BZP) quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali

Proposta di decisione (COM(2007)0430 – 11974/2007 – C6-0285/2007 – 2007/0811(CNS))

Emendamento presentato da Marco Cappato e Alexander Alvaro

Emendamento 1

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento presentato da Kartika Tamara Liotard

Emendamento 2

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento presentato da Marco Cappato e Alexander Alvaro

Emendamento 3
Paragrafo 2

2. richiama l'attenzione della Commissione e del Consiglio ***sulla mancanza, nella*** relazione di valutazione dei rischi su cui è basata la proposta della Commissione, ***di prove scientifiche concludenti,*** in particolare per quanto riguarda ***i rischi globali e i*** danni provocati da tale ***sostanza***, e rileva la necessità di effettuare ulteriori studi ***prima di prendere una decisione***;

Or. en

Emendamento presentato da Kartika Tamara Liotard

Emendamento 4
Paragrafo 2

2. richiama l'attenzione della Commissione e del Consiglio ***sulla mancanza, nella*** relazione di valutazione dei rischi su cui è basata la proposta della Commissione, ***di prove scientifiche concludenti,*** in particolare per quanto riguarda ***i rischi globali e i*** danni provocati da tale ***sostanza***, e rileva la necessità di effettuare ulteriori studi ***prima di prendere una decisione***;

Or. en

Emendamento presentato da Marco Cappato e Alexander Alvaro

Emendamento 5
Paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. richiama l'attenzione della Commissione e del Consiglio sul fatto che sottoporre una sostanza a misure di controllo, in conformità della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive[1], implica anche sottoporre gli atti in cui tale sostanza interviene a sanzioni penali, ragion per cui è necessario avere certezze quanto ai rischi sociali e per la salute associati alla sostanza in questione;

Or. en

[1] ***GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.***

Emendamento presentato da Kartika Tamara Liotard

Emendamento 6
Paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. richiama l'attenzione della Commissione e del Consiglio sul fatto che sottoporre una sostanza a misure di controllo, in conformità della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive[1], implica anche sottoporre gli atti in cui tale sostanza interviene a sanzioni penali, ragion per cui è necessario avere certezze quanto ai rischi sociali e per la salute associati alla sostanza in questione;

Or. en

[1] ***GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.***